

Pubblicato il 05/03/2019

Sent. n. 434/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2017, proposto dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Salvatore Rotundo, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Rotundo in Catanzaro, via Acri, 81;

[omissis] non costituiti in giudizio;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Farrelli, Anna Maria Paladino, Saverio Molica, con domicilio eletto presso lo studio Giacomo Farrelli in Catanzaro, via Giovanni Jannoni, 68;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della delibera C.C. n. 107 del 28/07/2017, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del sig. [omissis] all'approvazione del Piano Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di edilizia residenziale ed attività commerciale proposto dalla ditta [omissis], da realizzare su suolo classificato dal P.R.G. ZTO C1, in variante parziale al PRG, ai sensi e per gli effetti del comma 9 art.30 L.R. n.19/02 e s.m.i.;

per il risarcimento

Dei danni patiti e patienti della parte ricorrente per effetto del provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza cautelare n. 8 del 12.01.2018;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il sig. [omissis] ha impugnato la delibera n. 107 del 28/07/2017 con cui il Consiglio Comunale di Catanzaro, malgrado la proposta di approvazione, formulata dal Dirigente del Settore Urbanistica e Programmazione Territoriale del Comune di Catanzaro sulla scorta dei pareri positivi resi da una pluralità di amministrazioni coinvolte

nel procedimento –ASP Dipartimento di prevenzione U.O.I.S.P. di Catanzaro; Regione Calabria, Dipartimento 9; Settore Igiene Ambientale del Comune di Catanzaro; Regione Calabria Dipartimento n.8; Settore LL.PP. e Gestione del Territorio del Comune di Catanzaro- ha deliberato di non assentire il progetto relativo al Piano Attuativo per il nuovo insediamento da realizzare in Z.T.O. C1, in località Case La Fortuna del Comune di Catanzaro, dallo stesso proposto.

2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

“1. Violazione e falsa applicazione dell’art.28 della l.n.1150/1942. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e mancata valutazione ed applicazione delle condizioni per l’approvazione. Contraddittorietà del provvedimento con i precedenti provvedimenti e/o provvedimenti dell’amministrazione comunale. Illogicità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge n.241/1990. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Difetto di istruttoria. Carezza dei presupposti. Violazione di ogni norma e principio in tema di trasparenza amministrativa. Ingiustizia ed iniquità manifesta e violazione del principio di imparzialità”

La deliberazione del Consiglio Comunale sarebbe illegittima in quanto del tutto priva di una motivazione esplicativa delle ragioni di interesse pubblico sottese al gravato diniego, ritenuta necessaria specialmente in considerazione dell’esito ampiamente positivo di tutti i pareri acquisiti nel corso dell’istruttoria.

“2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n.241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.10 bis della legge n.241/90. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 97 della Cost. Violazione del principio di legittimo affidamento”

La delibera sarebbe, inoltre, illegittima in quanto non preceduta dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento ovvero dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con conseguente frustrazione delle garanzie partecipative e del legittimo affidamento del ricorrente.

3. Il Comune di Catanzaro, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per assenza dello *ius postulandi* e difetto di specificità della procura alle liti, contestandone, comunque, nel merito la fondatezza, mediante articolate deduzioni difensive.

4. Alla pubblica udienza del 19.02.2019, in occasione della quale le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Il ricorso è infondato.

6. Deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del gravame, nei termini in cui è stata formulata dalla resistente amministrazione comunale.

6.1 L’eccezione in questione non coglie nel segno per le ragioni appresso illustrate.

Il mandato difensivo in favore dell’avv. Francesco Salvatore Rotundo è stato conferito su foglio separato materialmente congiunto al ricorso introduttivo, per cui deve ritenersi steso in calce a quest’ultimo, così costituendone un tutt’uno (cfr. art. 83 c.p.c. applicabile in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a ed art. 8, comma 3, lett. b D.P.C.M. 16.04.2000, n. 40).

Il mandato in questione è, pertanto, coevo alla materiale predisposizione del gravame.

6.2 A comprova di ciò basti considerare che la data che appare sulla procura (3.11.2017) coincide con quella della spedizione dell’atto per la notifica (3.11.2017), di talché, al momento della consegna dell’atto introduttivo presso l’Ufficio UNEP della Corte di Appello di Catanzaro, il predetto procuratore era certamente munito di regolare mandato difensivo.

L’antecedente data che appare sul ricorso, in corrispondenza della sottoscrizione del procuratore (2.11.2017), è verosimilmente frutto di un mero refuso, dovendo ritenersi la procura coeva all’atto di cui costituisce parte integrante.

6.3 Parimenti infondata è, inoltre, la contestazione dello *ius postulandi* che si appunta sul contenuto della procura, nella quale non sarebbero stati esplicitati i poteri “speciali” conferiti al difensore.

Ed invero tali poteri si ricavano, indirettamente, dall’epigrafe e dal contenuto del ricorso introduttivo del quale la predetta procura, per come sopra chiarito, costituisce corpo unico, essendo stata stesa in calce allo stesso.

7. Passando al merito della vicenda contenziosa, il primo gruppo di censure, teso a contestare il deficit motivazionale in cui sarebbe incorso il Consiglio Comunale nel rigettare l'approvazione del piano di lottizzazione proposto dal ricorrente, non incontra il positivo apprezzamento del Collegio.

Ed invero, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Tribunale non ha motivo di discostarsi, l'approvazione del piano di lottizzazione non è un atto dovuto, ma costituisce sempre espressione di discrezionalità valutativa dell'autorità comunale, nell'ambito dei poteri di scelta di politica urbanistica alla stessa demandati (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n.1337/2017). Ne consegue, quale diretto ed immediato corollario, che *“le scelte dell'Amministrazione nell'adozione dello strumento urbanistico [...] non necessitano di specifica motivazione”*, tranne in *“casi specifici, tra i quali sono da annoverare la presenza di accordi con l'ente aventi ad oggetto convenzioni di lottizzazioni, implicante la lesione di un interesse qualificato del privato derivante da convenzione di lottizzazione approvata”* del tutto estranei alla fattispecie posta all'esame del Collegio (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 03/12/2018, n.2718; sez. II, 08/10/2018, n.2228; *ex multis*, T.A.R. Toscana, sez. I, 24 giugno 2009, n. 1091; *Cons. di Stato sez. IV, n. 2453 del 14.5.2015*; TAR Abruzzo-L'Aquila n. 435 del 4.6.2015; TAR Friuli Venezia-Giulia n. 488 del 7.10.2014; TAR Piemonte n. 1524 del 30.10.2015; TAR Sicilia-Palermo n. 1667 dell'8.7.2015”).

8. Anche il secondo gruppo di censure, teso a stigmatizzare l'asserita frustrazione delle garanzie partecipative endo-procedimentali di cui agli artt. 7 e 10 bis L. n. 241/90, non coglie nel segno.

Ciò in quanto, l'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti di pianificazione -tra cui rientrano anche le delibere di approvazione dei piani di lottizzazione, equiparati, quanto a natura giuridica, agli atti di pianificazione urbanistica attuativi redatti dalla Pubblica Amministrazione (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 26/11/2018, n. 2659)- è espressamente sottratta, giusta il disposto di cui all'art. 13 l. n. 241/90, all'applicazione delle norme di carattere generale dettate dal capo III della medesima legge in tema di *“partecipazione al procedimento amministrativo”*, ferme restando le disposizioni particolari che ne regolano la formazione.

9. In conclusione il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

10. Le spese, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

Silvio Giancaspro, Referendario

L'ESTENSORE

Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO